

UFFICIO ASSISTENZA CONTRATTUALE E VERTENZE

La malattia in contratto di apprendistato

L'art.1, comma 773, della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha esteso agli apprendisti - con decorrenza 01.01.2007 - il diritto a percepire l'indennità di malattia prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Questa norma dispone che dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, così come già regolato dagli artt.47 e succ. del Decreto Legislativo n.276/2003, devono essere estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia applicando la disciplina prevista per le varie categorie di lavoratori dipendenti.

Le istruzioni operative sono contenute nella circolare INPS n.43/2007 avente per oggetto: "estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia". Tale circolare chiarisce che questa estensione si applica a tutti i settori di attività e per le malattie insorte a partire dal 01.01.2007.

Per ottenere l'indennità di malattia il lavoratore apprendista deve presentare (o inviare) all'INPS territorialmente competente in relazione alla propria residenza, oltre che al proprio datore di lavoro, entro il termine perentorio di due giorni dal rilascio, rispettivamente il certificato e l'attestato di malattia compilati dal medico curante.

Nel caso di presentazione o invio oltre il termine dei due giorni, viene applicata la sanzione della perdita dell'indennità di malattia per tutte le giornate di ritardo, a meno che il lavoratore dimostri l'esistenza di un valido motivo giustificativo del ritardo stesso.

Inoltre, anche agli apprendisti si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (10-12/17-19 di tutti i giorni feriali e non ricadenti nell'arco della durata della malattia stessa).

Conseguentemente, dal 1° gennaio di quest'anno, l'INPS è titolato a disporre, sia d'ufficio sia su richiesta del datore di lavoro, l'effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali allo scopo di accertare l'esistenza dello stato di incapacità lavorativa.

Poiché dottrina e giurisprudenza concordano nel considerare il contratto di apprendistato come un contratto a tempo indeterminato sia pure di natura speciale, ai fini della misura e della durata dell'indennità di malattia trova applicazione integrale la disciplina vigente per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare.

E' estremamente importante ricordare che l'indennità di malattia dà titolo al riconoscimento della contribuzione figurativa utile a pensione per tutte le giornate indennizzate.

I datori di lavoro devono anticipare l'indennità di malattia anche ai propri apprendisti, così come previsto per gli altri lavoratori dipendenti; le somme anticipate potranno essere messe a conguaglio con i contributi previdenziali che gli stessi datori di lavoro devono versare all'INPS.

Barbara Bandini

Tel. 0544 292231

vertenze@uil-ravenna.it